

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 364/2023/E/EEL

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 5772/2023, RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 333/2016/R/EEL, IN TEMA DI VALORIZZAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1261^a riunione del 3 agosto 2023

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e in particolare l'Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2009 ARG/elt 107/09 e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 342/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 342/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 197/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 239/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 239/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 285/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 333/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2017, 419/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 419/2017/R/eel);
- le deliberazioni dell'Autorità 5 dicembre 2017, da 830/2017/E/eel a 840/2017/E/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2022, 239/2022/E/eel (di seguito: deliberazione 239/2022/E/eel);
- la sentenza del Tar Lombardia 1648/2014
- la sentenza del Consiglio di Stato 1532/2015;
- la sentenza del Consiglio di Stato 2457/2016;



- le sentenze del Consiglio di Stato, 6650/2020, 6652/2020, 7377/2020, 5700/2021, 8170/2021;
- la sentenza del Consiglio di Stato 5772/2023;
- i contratti-tipo di dispacciamento in prelievo e in immissione in vigore negli anni 2012, 2013 e 2014, come risultanti dalle versioni approvate dall'Autorità nell'ambito delle procedure di approvazione del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di Terna S.p.A. (di seguito: Terna).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 333/2016/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014, in seguito alle sentenze del Tar Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015 e 2547/2016, prevedendo:
 - l'applicazione (punto 1 della sopracitata deliberazione) di una disciplina basata sulle medesime regole che erano state inizialmente applicate nel periodo in esame, prima dell'annullamento da parte del giudice amministrativo delle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel (di seguito: disciplina standard);
 - in alternativa alla disciplina standard, l'applicazione, su istanza esplicita degli utenti del dispacciamento, delle regole di cui alla deliberazione 111/06 nella sua formulazione previgente all'adozione dei richiamati provvedimenti annullati (di seguito: disciplina alternativa); l'istanza, vincolante per tutti gli utenti del dispacciamento appartenenti al medesimo gruppo societario, doveva essere presentata entro il 2 settembre 2016 (punto 2 della deliberazione 333/2016/R/eel);
 - nei confronti dei soggetti che avessero richiesto l'applicazione della disciplina alternativa, l'effettuazione di verifiche su un campione di 10 gruppi societari, finalizzate all'accertamento o meno della presenza di condotte non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento (punto 3 della deliberazione 333/2016/R/eel). Le verifiche si sarebbero limitate ad uno solo dei semestri inclusi nel periodo considerato, compreso tra luglio 2012 e settembre 2014, e, in caso di accertamento positivo, Terna avrebbe applicato a tutti gli utenti del dispacciamento del gruppo societario la disciplina standard nel semestre considerato (per gli altri semestri si sarebbe continuata ad applicare la disciplina alternativa cfr. punto 4 della citata deliberazione).
- in attuazione della deliberazione 333/2016/R/eel, l'Autorità ha adottato le deliberazioni da 830/2017/E/eel a 840/2017/E/eel, con le quali ha concluso i procedimenti individuali avviati a campione sui gruppi societari che avevano richiesto l'applicazione della disciplina alternativa;
- a seguito del contenzioso promosso da alcune Società destinatarie dei provvedimenti sopracitati, le deliberazioni 830/2017/E/eel, 835/2017/E/eel, 836/2017/E/eel, 837/2017/E/eel e 838/2017/E/eel sono state sono state parzialmente annullate dal Consiglio di Stato rispettivamente con le sentenze 7377/2020, 6650/2020,



- 5700/2021, 6652/2020 e 8170/2021; le carenze evidenziate dal giudice amministrativo hanno riguarda il difetto di istruttoria e conseguente motivazione con particolare riferimento al contributo degli sbilanciamenti in controfase a incrementare gli oneri per la clientela finale, oppure a mitigare un tale incremento;
- per ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato di cui al precedente punto con la deliberazione 239/2022/E/eel l'Autorità ha avviato dei procedimenti individuali volti a eseguire un supplemento di istruttoria in coerenza con le indicazioni del giudice amministrativo;
- con sentenza del Consiglio di Stato 5772/2023 anche la deliberazione 840/2017/E/eel è stata parzialmente annullata per le stesse motivazioni delle precedenti.

RITENUTO CHE:

• sia necessario avviare per la Società Youtrade S.p.A., destinataria della deliberazione 840/2017/E/eel, un procedimento per l'ottemperanza alla sentenza 5772/2023, da svolgersi secondo le medesime modalità di cui ai procedimenti avviati con la deliberazione 239/2022/E/eel

DELIBERA

- 1. di avviare per la Società Youtrade S.p.A. un procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 5772/2023 da svolgersi nei termini precisati in motivazione in coerenza con gli analoghi procedimenti avviati con la deliberazione 239/2022/E/eel;
- 2. di prevedere che Terna pubblichi sul proprio sito internet le eventuali informazioni aggiuntive che dovessero emergere nel corso delle istruttorie, qualora ritenute necessarie dal responsabile del procedimento per le verifiche di cui in motivazione e qualora non già pubblicate nell'ambito dei procedimenti di cui alla deliberazione 239/2022/E/eel;
- 3. di nominare quale responsabile del procedimento di cui al punto 1 il Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità;
- 4. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il termine ordinatorio del 2 febbraio 2024;
- 5. di notificare il presente provvedimento alla Società Youtrade S.p.A., nonché alla società Terna S.p.A.;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini